


Newsletter

Newsletter di Diritto del Lavoro
La Corte d'Appello di Torino sui *riders* di Foodora



Il 4 febbraio scorso sono state pubblicate le motivazioni della Corte d'Appello di Torino relative al caso dei *riders* di Foodora.

In sintesi, i *riders* avevano chiesto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di collaborazione intercorso con il committente, con conseguenti differenze retributive e reintegrazione nel posto di lavoro, ma la loro richiesta era stata respinta dal Tribunale di Torino.

La Corte d'Appello da un lato, confermando la sentenza di primo grado, ritiene che la collaborazione resa dai *riders* non possa ricondursi allo schema del lavoro subordinato e ciò in quanto i fattorini sono liberi di dare o meno la propria disponibilità alle consegne.

Dall'altro lato, con conclusioni innovative, la Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, afferma che seppur la predetta collaborazione debba considerarsi autonoma, ai *riders* debba comunque applicarsi la protezione assicurata ai lavoratori subordinati.

Secondo detta pronuncia, tale conclusione si ricava dall'art. 2, comma 1, D.lgs. 81/2015 che ha previsto (con un disposto di difficile lettura e finora oggetto di interpretazioni discordanti) che *"a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"*.

La Corte d'Appello sostiene, infatti, che la disposizione in parola abbia dato vita ad un vero e proprio "terzo genere" di collaborazione, che si colloca in posizione intermedia tra il lavoro subordinato caratterizzato dall'eterodirezione e la collaborazione coordinata ex art. 409 c.p.c. in cui il collaboratore organizza autonomamente la propria prestazione.

Tale "terzo genere", costituito appunto dal lavoro etero-organizzato, si caratterizza secondo la sentenza per la definizione da parte del committente dei tempi e dei luoghi di lavoro, elementi questi ricorrenti nel caso



dei *riders*, in cui è il committente a predisporre la turnistica, a determinare le zone di partenza ed i tempi di consegna.

Dalla predetta classificazione discende l'applicazione ad un rapporto di collaborazione etero-organizzato, qual è quello dei *riders*, delle previsioni previste per il lavoro subordinato (in particolare le norme in materia di sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita, limiti di orario, ferie e previdenza).

La sentenza conferma così l'indirizzo già fatto proprio dalla Circolare Ministeriale n. 3/2016 secondo cui la formulazione utilizzata dal legislatore all'art. 2, comma 1, D.lgs. 81/2015, "di per sé generica, lascia intendere l'applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato".

Sul punto resta da vedere se gli effetti di tale pronuncia saranno "corretti" dalla Cassazione o da un intervento del legislatore (che potrebbe ad esempio estendere al lavoro etero-organizzato tramite piattaforma solo alcune delle tutele del lavoro subordinato).

Nel frattempo, occorre quantomeno porre attenzione alle forme di collaborazione autonome presenti nelle strutture aziendali e verificare se fattualmente vi sia il rischio che esse possano essere ricondotte al concetto di etero-organizzazione espresso dalla Corte d'Appello di Torino, al fine di mitigare conseguenze anche dirompenti per le relative strutture datoriali.

*** * ***

I professionisti del nostro Dipartimento di Lavoro sono a disposizione per esaminare le varie situazioni aziendali ed individuare i necessari accorgimenti tecnici e/o operativi per far fronte a situazioni potenzialmente riconducibili a quelle che la sentenza in commento ha giudicato.

Contatti Soci

Emanuele Barberis

Partner – Chiomenti
Diritto del Lavoro
T. 02,72157448
emanuele.barberis@chiomenti.net

Annalisa Reale

Partner – Chiomenti
Diritto del Lavoro
T. 02,72157448
annalisa.reale@chiomenti.net

